




Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiani Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n° 3860

li, 10 settembre 2007

Pres. Ettore Ferrara
Capo del Dipartimento A. P.

E p.c. dr. Massimo De Pascalis
Direttore Generale del Personale e
Formazione Dipartimento A.P.

Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: Richiesta convocazione Commissione di Garanzia, art.29 DPR 164/2002 -

Da tempo abbiamo potuto constatare come, in ambito periferico, si registrino interpretazioni diversificate rispetto all'attribuzione delle indennità previste all'art.9 DPR 395/95.

Ciò, inevitabilmente, genera una ingiustificata, immotivata, disparità di trattamento economico tra il personale di Polizia Penitenziaria.

Tantomeno i riscontri ai numerosi quesiti posti "*dalle periferie*" da parte della Direzione Generale del Personale contribuiscono a fare chiarezza, rispetto ai destinatari di tali emolumenti, poiché rinviano, quasi sempre, alle determinazioni del funzionario delegato, limitandosi a generiche affermazioni di principio e ad una riproposizione letterale della norma.

In tale quadro il "*conflitto interpretativo*" tra OO.SS. e Amministrazione, attraverso le disposizioni emanate dai Direttori (con le indicazioni provenienti dal DAP o dai PRAP) dà luogo a inaccettabili sperequazioni, quando non proprio a veri e propri abusi.

Per questa ragione ritengo opportuno, rispetto ai servizi di seguito indicati, che in sede di commissione di garanzia si possano dirimere le diverse interpretazioni e giungere alla formulazione di indicazioni certe da estendere omogeneamente sul territorio.

D'altro canto già attraverso diverse note la UIL ha avuto modo di eccepire riguardo all'attribuzione dell'indennità di cui trattasi a favore del personale di Polizia Penitenziaria impiegato in determinati servizi.

Con altrettante numerose lettere circolari codesto Dipartimento ha sempre negato il diritto a percepire l'indennità a quel personale.

In data 28.09.2005, il nostro studio legale, con nota trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ha ribadito, inutilmente, a codesto Dipartimento la legittimità delle predette richieste.

Tanto premesso, si ritiene opportuno proporre ricorso alla commissione di garanzia al fine di dirimere le questioni e garantire parità di trattamento a tutto il personale di Polizia Penitenziaria sul territorio nazionale.

Il D.P.R. 395/95 che ha recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) ha introdotto un compenso giornaliero pari a lire 5100, importo poi elevato ad € 6,00, per il personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena.

In particolare l'art.9, al secondo comma, dispone che "*il compenso del comma 1 compete anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizi, presso le sezioni o reparti, e comunque, in altri ambienti in cui sono presenti detenuti o internati*".

Sulla base della suddetta normativa, quindi, al personale di Polizia Penitenziaria deve essere corrisposto il compenso di cui all'art.9 ricorrendo tre presupposti:

./.

- a) Il servizio predisposto su ordine formale;
- b) Il servizio organizzato in turni;
- c) Il servizio svolto presso sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti i detenuti.

L'art.11 del D.P.R. 254/99, inoltre, stabilisce che con decorrenza dal 1/6/99 il predetto compenso giornaliero è esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazione, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.

La disposizione di cui sopra, contiene, pertanto, una specificazione dei presupposti oggettivi che danno diritto a percepire l'indennità in questione.

Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene che l'indennità predetta deve essere corrisposta anche ai seguenti servizi, attualmente esclusi sulla base delle interpretazioni unilaterali dell'Amministrazione Penitenziaria:

- 1) **Al responsabile dell'ufficio traduzioni e piantonamenti** perché i compiti e le funzioni d'ispezione, di controllo, di coordinamento e di organizzazione del servizio implicano lo svolgimento all'esterno dell'istituto per l'intera durata del turno di servizio. A sostegno di tale ipotesi interviene anche l'assimilazione alle prerogative e alle funzioni del Comandante di Reparto all'interno dell'istituto penitenziario nei cui confronti, invece, viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennità;
- 2) **Al personale addetto alla sala regia/centralino** poiché nell'espletamento del servizio, dall'esterno dell'istituto, avvalendosi di strumenti audiovisivi, tecnici ed informatici svolge attività di vigilanza (art.11 DPR 254/99) nonché, al pari delle sentinelle, attività di vigilanza esterna agli istituti penitenziari (art.9 D.P.R. 395/95). Quando effettua le telefonate dei detenuti, inoltre, espleta anche attività di tutela della normativa in materia di poste e comunicazione;
- 3) **Al personale impiegato presso i poligoni di tiro** che svolge attività di addestramento e al personale che partecipa alle esercitazioni in quanto impiegati in servizi istituzionali esterni (art.9 D.P.R. 395/95), così come, per altro, avviene per il personale di altre Forze di Polizia destinatarie delle medesime norme contrattuali;
- 4) **Al personale impiegato presso l'ufficio comando, l'ufficio servizi, l'ufficio conti correnti, lo smistamento della corrispondenza detenuti, l'area trattamentale** e, comunque, in qualsiasi altro ufficio o servizio espletato all'interno del muro di cinta dell'istituto penitenziario poiché, in quei casi, il personale di Polizia Penitenziaria espleta la propria attività in uffici e/o locali ubicati in ambienti in cui sono presenti detenuti (art.9 comma 2 D.P.R. 395/95);
- 5) **Al personale impiegato in qualità di autista**, anche se non utilizzato in attività di tutela e scorta, in quanto svolge comunque un servizio istituzionale esterno (art.9 D.P.R. 395/95);
- 6) **Al personale frequentante moduli "on the job"** presso Istituti penitenziari, in quanto personale, benché in attività formativa, presta comunque servizio presso sezioni detentive;

Il diritto di accesso all'indennità di cui all'art.9 del D.P.R. 395/95 e successive modifiche è, appunto, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, D.P.R. 164 del 2002

Le circolari interpretative emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, riguardo ai servizi di cui trattasi, come detto in precedenza, sono piuttosto evasive ed omettono una pronuncia chiara ed inequivocabile, tanto da determinare differenti e contrastanti applicazioni nei vari luoghi di lavoro di tutto il territorio Nazionale.

Al contrario, invece, riteniamo che l'impiego del personale in servizi che legittimano la corresponsione dell'indennità in questione appare inequivocabile.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso favorevole affermando che: *"Deve riconoscersi il diritto a conseguire l'indennità per i servizi esterni ex art.9 D.P.R. 31 luglio 1995 n.395 per turni di servizio esterno effettivamente espletati in forza di ordini formali di servizio o comunque mediante una regolare turnazione i quanto detta norma contiene una specificazione, nulla aggiungendo alla precedente normativa (D.P.R. n.147/90), presupposto oggettivo che si identifica nello svolgimento di attività lavorativa all'esterno, implicante un maggior sacrificio da parte del personale, esposto a condizioni di lavoro più gravose rispetto alla normale attività lavorativa in base ad ordini formali di servizio e perciò in modo non occasionale. Sussiste il diritto a prescindere dalla circostanza che i turni di espletamento del servizio esterno coprano o meno l'intero arco della giornata.*

Recentemente anche il T.A.R del la Toscana si è espresso in favore della tesi sopra prospettata.

Concludo, pertanto, perché la Commissione di Garanzia voglia accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di cui all'art.9 del D.P.R. n.395 del 1995 al personale di polizia penitenziaria che svolge le funzioni indicate ai punti 1,2,3,4,5,6.

In attesa di comunicazioni rispetto alla data di convocazione, colgo l'occasione per sollecitare anche la convocazione della commissione già chiesta con nota n. 3733 del 19.06.07, peraltro già sollecitata con nota n°3760 del 3.07.07.

Distinti saluti.


Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

Documentazione prodotta

1. Nota UIL 20.02.2002;
2. Nota UIL 4.11.2003;
3. Nota UIL 18.11.2003
4. Circolare n.26424 del 13.9.1999;
5. Circolare 8600/4-13 del 26.2.2002;
6. Circolare n.0456273 del 2003;
7. Nota legale del 28.09.2005;
8. Sentenza TAR Toscana n.5272 del 2003;
9. Nota UIL 2830 del 5.09.2006;
10. Nota UIL 2708 del 19.06.2006;
11. Nota UIL 2407 del 10.03.06;
12. Telefax n° 7436 del 24.11.2004 P.r.a.p. Napoli;



Penitenziari

Unione Italiani Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. **188**

li **20.02.2002**

All.

Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Oggetto: Indennità per servizi esterni.

Art. 9, commi 1 e 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e art. 11, 1° comma, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Più volte questo Coordinamento ha segnalato la difforme e spesso illegittima applicazione sul territorio delle disposizioni normative richiamate in oggetto e relative all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria chiedendo l'intervento risolutivo dell'Ufficio Centrale del Personale di codesto Dipartimento.

Ciononostante, a distanza di ormai quasi sette anni dall'emanazione del D.P.R. 395/95 che ha recepito il primo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, non si è ancora addivenuti ad un'interpretazione univoca delle norme che hanno prima istituito e poi ulteriormente disciplinato in maniera estensiva i casi di attribuzione dell'emolumento contrattuale di cui trattasi, tanto che ancora oggi è possibile rilevare, ad esempio, in situazioni non solo analoghe, ma del tutto identiche, comportamenti dissimili di ciascuna Autorità dirigente.

Peraltro, a ciò molto spesso si unisce l'annoso immobilismo dei Provveditori regionali, i quali dovrebbero fungere da anello di raccordo fra i vari PP.RR.AA.PP. e l'Amministrazione centrale garantendo la genuina ed univoca interpretazione delle norme nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza e che invece si esimono non solo dal decidere, ma neanche dall'interpretare, timorosi, quasi, degli esiti che le interpretazioni stesse potrebbero produrre e rispetto ai quali, invece, si riscontra il tentativo di declinare ogni e qualsiasi responsabilità.

È il caso, si cita a scopo puramente esemplificativo e non certamente in maniera esaustiva, della Calabria, ove presso gli Istituti penitenziari di Rossano e Vibo Valentia - pressoché identici dal punto di vista strutturale ed architettonico e con uguale ubicazione degli uffici - l'indennità per servizi esterna viene corrisposta sulla base di presupposti a volte assolutamente diversi, tanto che presso il primo (come in molti altri Istituti penitenziari della Regione) viene concessa e nel secondo negata agli appartenenti al Corpo Impiegati presso gli Uffici Servizi e gli Uffici Comando, ed a nulla sembrano essere servite le numerose segnalazioni e richieste di intervento al Provveditore regionale operate a più riprese dalla competente Struttura territoriale di questo Coordinamento.

Inoltre, difformità interpretative delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità per servizi esterni si registrano pure presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, e soprattutto - ma non solo - negli uffici di coordinamento (es. Segreterie Tecniche), sia in relazione al tempo minimo d'impiego richiesto per ciascun turno nei servizi in cui l'indennità per servizi esterni compete, sia in riferimento alla loro stessa individuazione.

Per quanto rappresentato, si richiede l'urgente ed indispensabile convocazione di una riunione onde procedere ad un confronto sulla materia con l'auspicio che possa essere propedeutico all'emanazione di ulteriori direttive da parte di codesto Dipartimento che determinino la legittima corresponsione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria sulla base di criteri uniformi.

In attesa di cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tassi



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 1139

All. 05

11/04/2003

**Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

**Provveditorato Regionale
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
MILANO**

e p.c.

**Direzione Casa Reclusione
MILANO OPERA**

OGGETTO: retribuzione indennità art.9 DPR 254/99 -

In data 11/10/2003 il coordinamento UIL presso la casa reclusione di Milano Opera (allegato n.1 e 2) ha chiesto al Direttore dell'istituto la retribuzione dell'indennità indicata in oggetto a favore del personale che presta servizio in qualità di autista Direttore e per coloro che prestano servizio presso l'ufficio comando.

Il Direttore dell'istituto con nota n.1081 del 18/10/2003 (allegato n.3) ha risposto che, per quanto riguarda la mancata retribuzione dell'indennità, si attiene alle disposizioni contenute nella lettera circolare n.26424/1.1 del 13/9/1999.

La questione già in passato è stata oggetto di quesito da parte di questo coordinamento (allegato n.4) cui codesto ufficio ha risposto (allegato n.5) riportando ciò che indica la circolare citata, sottintendendo, questa almeno è la nostra interpretazione, il diritto all'indennità da parte del personale indicato.

Premesso quanto sopra, a quanto pare, la questione merita un'ulteriore intervento e uno specifico chiarimento da parte di codesto ufficio.

In sostanza si chiede di voler comunicare chiaramente (SI o NO) se il personale impiegato quale autista del Direttore espleta "attività di tutela e/o scorta, compreso l'autista, quando l'attività sia svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità" e se il personale che espleta servizio presso l'ufficio comando, in ambiente all'interno dei padiglioni detentivi e a contatto con i detenuti per lo svolgimento dei compiti demandati dalle normative vigenti (secondo noi assimilabili all'ufficio matricola), espleta servizio "presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi" e quindi abbiano diritto a percepire la predetta indennità.

In attesa di cortese urgente riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

Angelo Ursi

24

U.I.L. *Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*
Penitenziari Coordinamento Provinciale Milano

Prot. n° 53/03

MINUTA


Al Signor direttore
1° Dirigente dott. Alberto Fragomeni
della Casa di Reclusione
di Milano - Opera

e, p.c.

Alla Segreteria Regionale
UIL PA - Penitenziari
Monza

e, p.c.

Alla Segreteria Nazionale
UIL PA - Penitenziari
Roma



Oggetto: Autisti direzione "Presenza qualificata".

A questa O.S., a seguito delle lamentele presentate dai colleghi di Polizia Penitenziaria impiegati quali autisti, in merito al diritto all'indennità di cui all'art.9 DPR 254/99, appare opportuno intervenire sulla questione poiché ritiene che il personale in argomento abbia il diritto a percepire l'indennità predetta, quando impiegato come autista di autorità dell'Amministrazione.

In quel caso, infatti, l'autista espleta un compito istituzionale esterno e armato, in quanto svolge anche attività di scorta alle predette autorità.

Nell'attesa di determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Milano, 11.10.2003

IL RESPONSABILE LOCALE

UIL PA - Penitenziari
Colombo MARULLO

PENITENZIARI

MILANO

2/2

U.I.L. *Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*
Penitenziari Coordinamento Provinciale Milano

Prot. n° 54/03

Al Signor direttore
1° Dirigente dott. Alberto Fragomeni
della Casa di Reclusione
di Milano - Opera

e. p.c.

Alla Segreteria Regionale
UIL PA - Penitenziari
Monza

e. p.c.

Alla Segreteria Nazionale
UIL PA - Penitenziari
Roma

MINUTA

DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE MILANO - OPERA 17 OTT. 2003 Protocollo N.
--

Oggetto: Ufficio Comando, "Presenza qualificata".

Di recente abbiamo ricevuto richiesta di intervento da parte del personale impiegato in servizio presso l'ufficio comando poiché non gli viene riconosciuta l'indennità prevista dall'art.9 del DPR 254/99.

Tenuto conto che le lamenti predetti appaiono legittime si ritiene che al personale predetto compete il trattamento economico accessorio in questione in quanto l'attività dell'ufficio comando è assimilabile a quella dell'ufficio matricola.

Anche in quest'ufficio, infatti, è previsto il contatto con il detenuto, elemento essenziale per tale riconoscimento, poiché si procede a svolgere attività di P.G., attività di notifica di atti e/o sanzioni disciplinari, nonché contestazioni disciplinari da parte degli organi preposti e le attività disciplinate dal D lgs 28/08/2000 nr.274.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che le attività predette hanno carattere quotidiano, si chiede di rivalutare la questione attribuendo l'indennità di cui all'art.9 del DPR 254/99 al personale in servizio presso l'ufficio comando.

Nell'attesa di determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Milano, 11.10.2003

IL RESPONSABILE LOCALE
UIL PA - Penitenziari
Carlo MARUCCI





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI MILANO - "Opera"
Via Campognago, 40 - 20141 Milano, Tel: 02576841 - Fax:0257605257
Ufficio Segreteria Direttiva

Prot. n. 1081 /S.A.

Milano, li 18.10.2003

Alla O.S. U.I.L. Penitenziari
SEDE

OGGETTO: Autisti direzione, Ufficio comando - Presenza qualificata -

In riferimento alle note n.53/03 e n.54/03 del 11.10.2003, si trasmette in allegato Lettera Circolare n.26424/1.1 del 13.09.1999 alla quale lo Scrivente, quale Funzionario delegato e contabilmente responsabile della corresponsione, si attiene.

IL DIRETTORE
1° Dirigente Alberto Fragoneri



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica - Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. **1184**

18.11.2003

All. 1

li

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

e, p.c.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

**pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

Oggetto: Indennità per servizi esterni.

Art. 9, D.P.R. 395/95 – Art. 11, D.P.R. 254/99 – Art. 9, D.P.R. 164/02.

Già con nota n. 1104 del 27 ottobre 2003 questo Coordinamento, prendendo spunto dalla nota n. 333/9507.D.2.2 del 22 settembre 2003 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Generale delle Risorse Umane, Servizio Ordinamento e Contenzioso ha richiesto a codesta Direzione generale l'emanazione di urgenti direttive affinché agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati in servizi **comunque esterni** venga legittimamente corrisposta l'indennità per servizi esterni.

A distanza di qualche settimana dall'invio della precitata missiva, si è venuti per di più a conoscenza anche della sentenza del TAR della Toscana n. 5272/2003 (che si allega opportunamente in copia) che ha affermato il diritto del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi esterni a percepire l'indennità predetta anche se non impegnato in compiti di vigilanza, tutela, scorta, traduzione e piantonamento o correlati ad attività automontate o alla custodia di detenuti.

Ciò premesso, ed anche al fine di evitare l'innescarsi di una spirale giudiziaria, si sollecita codesta Direzione generale ad emanare con la massima urgenza le direttive già richieste con la citata nota n. 1104 del 27 ottobre 2003 e che determinino il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità per servizi esterni anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato, per almeno tre ore giornaliere, in tutti servizi esterni.

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Terzi**

Sp. Provveditorato



MOD. 40/55

(4)

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 26424/1.1

Roma, li 13.09.1999

LETTERA CIRCOLARE

Autentici
A. Pucelli
23/9/99

PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL'AMM. NE PENITENZIARIA
MILANO
23. SET. 1999
27631
Fasc. lett.

- Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali
- Al Signor
Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari
- Ai Signori Provveditori Regionali
- Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento
- Ai Signori
Direttori degli Istituti Penitenziari
- Ai Signori
Direttori dei Centri di servizio sociale per Adulti
- Ai Signori
Direttori dei Magazzini Vestiario
- Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"G. ALTAVISTA "
- Al Signor
Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

e, per conoscenza

Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni
con il Pubblico

LORO SEDI

**OGGETTO: Accordo Sindacale del 17 febbraio 1999 per il personale non dirigente delle
forze di polizia ad ordinamento civile. D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.**



Ministero di Grazia e Giustizia

§ 1. PREMESSA

Con D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148/L della Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, è stato recepito l'accordo sindacale, stipulato il 17 febbraio 1999 relativo al quadriennio 1998/2001 per la parte normativa, ed al biennio 1998/1999 per la parte economica.

Il predetto accordo, entrato in vigore il 18 agosto scorso, si applica al personale appartenente alle *forze di polizia*, "con esclusione dei dirigenti e del personale ausiliario di leva".

Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai DD.PP.RR. 31 luglio 1995, n.395 e 10 maggio 1996, n.359, ove non in contrasto con il DPR 16 marzo 1999 n. 254, (cfr. art. 68).

La presente *Lettera Circolare* ha lo scopo di fornire le prime direttive per la corretta applicazione del nuovo dettato normativo.

PARTE PRIMA

§ 2. - TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE

2.1 I NUOVI STIPENDI.

L'articolo 2, del DPR n. 254 prevede aumenti stipendiali da attribuirsi, con decorrenze prefissate, previo riassorbimento dell'*elemento provvisorio della retribuzione* (cfr. art. 2, comma 6 e art. 1, comma 3).

Più precisamente:

- gli incrementi di cui al comma 3, competono dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999
- gli incrementi di cui al comma 1, spettano a partire dal 1° agosto 1999 e riassorbono quelli attribuiti al 1° ottobre 1998.

Gli incrementi suddetti incidono sull'importo degli scatti gerarchici rivalutabili. Ne consegue che al 1° ottobre 1998 ed al 1° agosto 1999 dovrà essere rideterminata la base di calcolo di detti scatti.

Agli assistenti capo con qualità di u.p.g. ed ai marescialli ordinari iscritti nel ruolo separato istituito ai sensi dell'art.26 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, devono essere corrisposti gli incrementi stipendiali previsti per il VI livello retributivo.

(5)

MOD. 40/255



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale

Divisione V - Sezione I

Prot.n. 86005/4-13

Roma, 26.02.2002

Allegati uno

UIL PA Penitenziari

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
88100 CATANZARO

e, p.c.

All' O.S. U.I.L.- Penitenziari
Via M. Fulvio Nobiliore, 19
00175 ROMA

Al Servizio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

L'Organizzazione Sindacale U.I.L. P.A., con la nota n. 180 del 20 febbraio 2002 (allegata in copia), sollecita interventi risolutivi circa quanto rappresentato dal Coordinamento regionale Calabria con la nota n.96/01 del 9 giugno 2001, con la quale lamentava una diversa applicazione delle disposizioni che disciplinano l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale in servizio presso gli uffici "comando e servizi" degli istituti penitenziari della regione Calabria. La UIL, a sostegno della richiesta, afferma che l'indennità per servizi esterni, per l'espletamento di medesimi servizi o attività, viene attribuita presso l'istituto di Rossano e non corrisposta presso quello di Vibo Valentia.

Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con la ministeriale del 14 giugno 2001, di risposta ai chiarimenti richiesti dal Coordinamento UIL Calabria in data 9 giugno 2001, si forniscono, di seguito, le opportune precisazioni per gli eventuali adempimenti che codesto Provveditorato vorrà adottare in ambito circoscrizionale.



Ministero della Giustizia

L'indennità per servizi esterni è prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed 11, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, decreti del Presidente della Repubblica che hanno recepito gli Accordi Sindacali, rispettivamente, del 20 luglio 1995 e del 17 febbraio 1999.

La predetta normativa prevede il pagamento di un compenso giornaliero, rideterminato in lire 8.100, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nei servizi di "vigilanza esterna agli istituti di pena" (cfr. art. 9, comma 1, D.P.R. 395/95), "presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati" (cfr. art.9, comma 2, D.P.R. 395/95) ed a quello che "eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi" (cfr. art. 11 - D.P.R. 254/99).

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, l'Ufficio ha ricondotto tale normativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto 3.3, ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Per quanto attiene alle previsioni dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, riconducibili ai servizi svolti all'interno della cinta muraria, com'è il caso prospettato dall'Organizzazione Sindacale UIL, si comunica che la predetta lettera circolare, indica tra i destinatari dell'indennità per servizi esterni il personale impiegato:

- in qualità di comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma le funzioni);
- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- di servizio nelle sezioni e reparti detentivi, anche se con compiti di capo posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi ;
- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il "casellario" ed il magazzino detenuti;



Ministero della Giustizia

- di sorveglianza ai detenuti lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi d'istruzione;
- di sorveglianza alle sale colloqui (familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati.

Infatti, nei servizi sopra indicati, il personale è impiegato presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati, inderogabile condizione prevista dalla norma per l'attribuzione dell'indennità.

Inoltre, per quanto attiene all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, per i servizi e/o le attività svolte dal personale impiegato nell'ambito dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, si confermano le disposizioni contenute nella lettera circolare n. 67473/3.1 del 16 maggio 2001.

Infine, relativamente alla "durata del turno" per l'attribuzione dell'indennità indicata in oggetto, si comunica che la remunerazione dell'indennità per servizi esterni, prevista per il personale impiegato in particolari servizi o che eserciti specifiche attività, si effettua, come espressamente indicato dalla norma, attraverso la corresponsione di un "compenso giornaliero" (e non anche orario).

Quindi, atteso che la norma prevede la corresponsione dell'indennità per servizi esterni in misura giornaliera, è evidente che il beneficio in questione compete esclusivamente al personale che per l'intera durata del turno giornaliero è impiegato nei servizi o nelle attività previste dalla norma per l'attribuzione del compenso.

Da ciò discende che l'indennità per servizi esterni non può essere attribuita al personale impiegato solo per una parte, più o meno preponderante, del turno di servizio giornaliero nei servizi o nelle attività che danno titolo alla corresponsione del beneficio. A tal riguardo, appare opportuno chiarire che la durata del turno di servizio giornaliero, ai fini dell'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, è quella indicata nel "foglio di servizio" di cui all'art. 30 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

Si resta in attesa di conoscere gli eventuali provvedimenti che codesto Provveditorato riterrà di adottare dopo aver esperito gli accertamenti del caso.

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II - Trattamento Economico Accessorio
Polizia Penitenziaria

Prot. n. _____

Roma, _____



GDAP-0456273-2003

PU-GDAP-2000-24/11/2003-0456273-2003

Allegati uno

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
20123 MILANO

e, p.c.

All' O.S. U.I.L.- Penitenziari
Viale Emilio Lepido, 46
00175 R O M A

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Alla Direzione della
Casa di Reclusione di
20141 MILANO OPERA

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.

L'Organizzazione Sindacale U.I.L. P.A., con la nota n. 1132 del 4 novembre 2003 (allegata in copia), sollecita interventi risolutivi circa quanto rappresentato dal Coordinamento provinciale Milano con le note n. 53/03 e 54/03, datate 11 ottobre 2003, con le quali richiedeva l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale in servizio presso l'ufficio "comando" degli istituti penitenziari e per quello impiegato in qualità di autista.

Al riguardo, si forniscono, di seguito, le opportune precisazioni per gli eventuali adempimenti che codesto Provveditorato vorrà adottare in ambito circoscrizionale.

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, l'Ufficio ha ricondotto la normativa di cui all'articolo. 9, D.P.R. 395/95, e all'articolo 11, D.P.R. 254/99 ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto



Ministero della Giustizia

3.3. ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Con l'occasione, si rammenta che con decorrenza 1° settembre 2002, in applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, la suddetta indennità è corrisposta al personale che sia impiegato, nell'arco del turno ordinario di servizio giornaliero, per almeno tre ore continuative nella copertura di uno dei posti di servizio previsti nella lettera circolare sopra citata.

Da ciò ne consegue che al personale che, nell'ambito del turno ordinario di servizio giornaliero, viene impiegato per periodi inferiori alle tre ore nei servizi e/o nelle attività che danno titolo all'indennità per servizi esterni (ad esempio: durante le operazioni di perquisizione mattinata, per i cambi da rendersi nell'ora dei pasti, per la consegna della corrispondenza, ovvero per le altre esigenze), tale indennità non compete.

Per quanto attiene al personale impiegato come addetto all'ufficio comando, si ritiene che non ricorrono le inderogabili condizioni previste dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 (personale impiegato presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui **siano presenti detenuti o internati**).

Infatti, che occasionalmente possano, presso l'ufficio comando, essere presenti detenuti (pulizia dei locali) non appare circostanza sufficiente a concretizzare il presupposto per l'applicazione della citata disposizione, atteso che la ratio sottesa alla erogazione della indennità in questione risiede proprio nella esigenza di meglio retribuire chi si trova a contatto continuo con detenuti o internati ed è quindi soggetto ad un particolare stress operativo a causa delle innumerevoli problematiche connesse a tale situazione.

Infine, si comunica che, in linea generale, il servizio svolto dal personale impiegato in qualità di "autista", al quale può essere ricondotta la previsione di cui all'art. 11 del D.P.R. 254/1999, rientra tra i destinatari dell'indennità per servizi esterni quando tale personale è impiegato, nell'arco del turno ordinario di servizio giornaliero, per almeno tre ore continuative, nell'ambito del servizio delle traduzioni e piantonamenti, in quello delle pattuglie automontate che svolgono l'attività di sorveglianza alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione ovvero quando esercita anche l'attività di tutela e/o scorta (inderogabile condizione richiesta dalla norma), svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità.

Invece, il servizio di "autista", svolto in occasione di accompagnamento di Autorità, funzionari dell'Amministrazione, ovvero altre personalità, non destinatarie di misure di protezione e/o tutela o per il disbrigo di altre incombenze (ad esempio il prelievo della corrispondenza, ecc) non rientra tra quelli previsti per la corresponsione dell'indennità per servizi esterni in quanto non ricorrono le condizioni previste dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA



STUDIO LEGALE

Avv. Lorenzo Di Gaetano

Dott. Luca Ciacci

Member esterno
Avv. Rosa Galante

Pres. Giovanni TINEBRA
Capo del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
Largo Luigi Daga, 2
00100 Roma

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

- Ufficio centrale del Personale e formazione
- Ufficio Relazioni Sindacali

Largo Luigi Daga, 2
00100 Roma

Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria Lombardia
Via Pietro Azario,
20100 Milano

Raccomandata r.r.

Busto Arsizio,

Oggetto: Applicazione dell'art.9 DPR 395/95 e art.11 DPR 254/99 – Indennità per servizi esterni-

Formulo la presente in nome e per conto dell'Organizzazione Sindacale UIL PA – Penitenziari, Coordinamento Regionale Lombardia, la quale mi ha conferito formale incarico per chiedere la corretta applicazione dell'art.9 del DPR 395/95 e dell'art.11 DPR 254/99.

Il D.P.R. citato che ha recepito l'accordo Sindacale del 20 Luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento autonomo civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) ha introdotto, un compenso giornaliero pari a Lit.5.100 (lorde) per il personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena.

STUDIO LEGALE

In particolare l'art.9, al secondo comma, dispone che " il compenso del comma 1 compete anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato in sevizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o reparti e, comunque, in altri ambienti in cui sono presenti detenuti o internati".

Ora sulla base della suddetta normativa, al personale di Polizia Penitenziaria deve essere corrisposto il compenso di cui all'art.9 ricorrendo tre presupposti:

- 1) Il servizio predisposto su ordine formale;
- 2) Il servizio organizzato in turni;
- 3) Il servizio svolto presso sezioni o i reparti e comunque, in altri ambienti in cui siano presenti i detenuti.

L'art.11 del D.P.R. 254/99, inoltre, stabilisce che con decorrenza dal 1/6/99 il predetto compenso giornaliero è esteso al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazione, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.

La disposizione di cui sopra, contiene, pertanto, una specificazione dei presupposti oggettivi che danno diritto a percepire l'indennità in questione.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritengo che l'indennità predetta deve essere riconosciuta anche ai seguenti servizi:

1. al responsabile dell'ufficio NTP, perché oltre che un servizio esterno, svolge compiti e funzioni d'ispezione, di controllo, di coordinamento e di organizzazione del servizio, assimilabili a quelle del Comandante di reparto, a cui, invece, l'indennità in parola è riconosciuta.
2. al personale addetto alla sala regia/centralino poiché nell'esercizio delle loro funzioni dall'esterno, avvalendosi di strumenti audiovisivi, tecnici ed informatici, svolgono attività di vigilanza (art.11 DPR 254/99), nonché, al pari delle sentinelle, attività di vigilanza esterna agli istituti penitenziari (art.9 DPR 395/95);
3. al personale impiegato presso i poligoni di tiro che svolge attività addestrative e al personale che partecipa alle esercitazioni in quanto impiegati in servizi istituzionali esterni (art.9 DPR 395/95), così come, per altro, avviene per il personale di altre Forze di Polizia destinatarie delle medesime norme contrattuali;
4. al personale impiegato in servizio presso l'ufficio comando, l'ufficio servizi, i conti correnti, lo smistamento posta e domandine, l'ufficio educatori, l'area trattamentale, e comunque in qualsiasi altro ufficio ubicato all'interno del muro di cinta dell'istituto. In quel caso, infatti, il diritto all'indennità è legittimo in quanto il personale impiegato in quei servizi espleta la propria attività in uffici e/o locali ubicati in ambienti in cui sono presenti i detenuti (art.9 comma 2 DPR 395/95);
5. al personale impiegato in qualità di autista, anche se non impiegato in attività di tutela e scorta, in quanto svolge, comunque, un servizio istituzionale esterno (art.9 DPR 395/95);

STUDIO LEGALE

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a rivedere le disposizioni assunte in materia nel senso indicato e, soprattutto, ad uniformare l'applicazione della relativa norma su tutto il territorio nazionale poiché risultano difformità di applicazione causa diverse interpretazioni delle direttive emanate, oltre che disporre il pagamento delle relative somme arretrate.

Si precisa che in mancanza di quanto sopra, entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, l'Organizzazione Sindacale da me rappresentata si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela del diritto dei lavoratori.

Cordiali Saluti

Avv. Lorenzo Di Gaetano




N. 5272 REG. SENT.

ANNO 2003

n. 1156 Reg. Ric.

Anno 1998

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^A SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n.1156/1998 proposto da **Agostino Pisanu, Pasquale Monterosso, Vincenzo Lucia, Antonio Leuci, Salvatore Miceli, Luigi Nunzio Trocchia, Sergio Boi, Franco Rosa, Adriano Ghisu, Michele Iuzzino, Rosario Valfrè, Vincenzo Laudanna, Nicola Pandolfo, Carmelo Gibilras, Francesco Lombardo, Alfredo Aprile, Giancarlo Ventre, Accursio Catanzaro, Andrea di Erasmo, Mario Cucca, Giovanni Fava, Mario Piroddu, Antonio Migliozi, Maurizio Tosto, Giuseppe Catania, Vito Messina, Francesco Gullo, Antonio Galati**, tutti difesi e rappresentati dagli avv.ti Fabio Frizzi e Massimo Cenerini, ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del TAR nella sua sede di Firenze, via Ricasoli n. 40;

c o n t r o

- il **Ministero di Grazia e Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore e la **Direzione Casa di reclusione Gorgona Isola**, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede di Firenze, via degli Arazzieri n. 4

- il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, non costituito in giudizio;

perché

sia accertato e dichiarato che i ricorrenti hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 9 DPR 31.7.95 n. 395 per il tempo impiegato nel servizio esterno di vigilanza, durante la permanenza agli ormeggi per manutenzione, soste tecniche, disponibilità per le emergenze;

sia pertanto condannata l'Amministrazione a corrispondere tutte le somme relative, con gli arretrati fin dal novembre 1995, con interessi legali e rivalutazione monetaria,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 Maggio 2003, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;

Uditi, altresì, gli avv.ti Cenerini e Frizzi per i ricorrenti, e l'avvocato dello Stato Onano per la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti fanno parte della Polizia **Penitenziaria** e svolgono attività di vigilanza costiera nella provincia di Livorno ed in particolare con riferimento agli istituti di pena presenti nelle isole dell'arcipelago toscano, dipendendo dalla Direzione della Casa di reclusione Gorgona Isola.

Nel servizio esterno sono comprese oltre alle ore di lavoro dedicate ai tragitti per trasporto persone, per vigilanza costiera e comunque di presenza effettiva in mare, altre ore di permanenza a terra presso gli ormeggi, per manutenzione e soste tecniche e a disposizione per eventuali emergenze in mare.

Assumendo che anche le ore di servizio trascorse agli ormeggi per manutenzione, soste tecniche ed a disposizione per eventuali emergenze, costituiscono servizio esterno retribuibile ai sensi del citato articolo 9, i comandanti delle unità impiegate nel servizio di vigilanza esterna chiedevano alla Direzione della Casa di reclusione Gorgona Isola di provvedere alla retribuzione di tali ore di servizio, secondo la prassi già seguita da altri istituti di pena.

La Direzione, dopo aver comunicato che i servizi non in mare non sarebbero stati retribuiti con l'indennità per servizio esterno (lettera in data 06.06.1997) richiedeva chiarimenti al ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione **Penitenziaria**, con lettera in data 17.06.1997.

L'Amministrazione rispondeva con lettera in data 31.07.1997 che " l'indennità compete al personale del Corpo di Polizia **Penitenziaria** comandato, per l'intera durata del turno obbligatorio giornaliero, in servizio: - di sentinella ; a bordo di unità navali, nei casi di impiego nella vigilanza costiera o nel servizio delle traduzioni per il periodo nel quale esso attende alla effettiva custodia del o dei traducendi.

L'Amministrazione citava anche la lettera circolare n. 72159/3.1 del 06.05.1997.

A questo punto i ricorrenti, appreso della posizione assunta dal Dipartimento dell'Amministrazione **Penitenziaria**, con lettera in data 30.09.1997 richiedevano nuovamente sia alla Direzione dell'Istituto di Pena che al Dipartimento anzidetto, la corresponsione dell'indennità, ricevendo nuova risposta negativa con lettera in data 14.11.1997.

I ricorrenti, ritenendo violata la normativa suddetta, hanno quindi proposto il presente ricorso.

DIRITTO

L'articolo 9 del D.P.R 31 luglio 1995, n. 395, invocato dai ricorrenti, prevede che "a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.

Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia **penitenziaria** impiegato in servizi organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati".

Nella fattispecie concreta si tratta di stabilire se al personale del Corpo di Polizia **penitenziaria** impiegato in servizi esterni agli istituti di pena l'indennità ex art. 9 cit. compete anche in assenza di funzioni di vigilanza, requisito invece ritenuto essenziale con la circolare ministeriale del 6.5.97.

Sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla presenza di "detenuti o internati", e quindi implicitamente a funzioni di vigilanza solo nel secondo comma, disposizione speciale per il personale del Corpo di Polizia **penitenziaria** adibito a servizi interni.

Al primo comma, disposizione generale non limitata al suddetto personale, invece, si fa riferimento generico ai "servizi esterni", "ivi compresi quelli di vigilanza..." La "vigilanza", quindi, non è contemplata come una condizione, ma come una estensione delle ipotesi nelle quali l'indennità compete.

Anche sul piano logico si deve giungere alla medesima conclusione: sarebbe invero incongruo che agli altri settori di personale l'indennità per servizi esterni fosse applicabile anche in assenza di funzioni di vigilanza, mentre solo per il personale del Corpo di Polizia **penitenziaria** tali funzioni fossero necessariamente richieste.

La domanda di accertamento e condanna deve, in conclusione, essere accolta, dovendo l'Amministrazione corrispondere le somme relative, con gli arretrati dal novembre 1995.

Per quanto riguarda gli accessori, devono essere corrisposti gli interessi corrispettivi nella misura legale, ai sensi dell'art. 22, c. 36° L. 724/94.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^a, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta i diritti e condanna l'Amministrazione resistente ai pagamenti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 28 maggio 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est. rel.

Dott. Domenico LUNDINI - Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giuseppe Di Nunzio

F.to Silvana Nannucci - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 OTTOBRE 2003

Firenze, li 14 OTTOBRE 2003

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Silvana Nannucci

m.m.



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione - Italianum - Servatori - Publicum - Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - I.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n° 2830
All. 2

li, 05/09/2006

Dr. Emilio Di Somma
Vice Capo del Dipartimento A.P.

Dr. Gaspare Sparacia
Direttore Generale del Personale
E della Formazione A.P.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

Oggetto: Riconoscimento indennità prevista dall'art.9 D.P.R. 395/95 -

Già con le note n. 2407 e n. 2708 rispettivamente del 10.03.06 e 19.06.06, che ad ogni buon fine si allegano in copia, questo Coordinamento ha segnalato al Direttore Generale del Personale e della Formazione, il mancato riconoscimento dell'indennità prevista dall'art.9 del D.P.R. 395/95 e successive modifiche, a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha frequentato i moduli "on the job" presso gli istituti penitenziari, durante il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

Atteso che a tutt'oggi le note in questione non sono state riscontrate né, di contro, sono state emanate disposizioni in tal senso, anche in considerazione del fatto che, ormai, è trascorso svariato tempo dalla conclusione del corso di formazione tecnico-professionale di cui trattasi, si chiede di impartire urgentissime disposizioni affinché al personale interessato, sia riconosciuta ed elargita l'indennità per i servizi esterni, così come previsto dalla vigente normativa.

E' inoltre propizia l'occasione per segnalare che, lo stesso personale, il quale ormai da oltre quattro mesi ha assunto la qualifica di Vice Ispettore, non ha ancora beneficiato dell'adeguamento economico corrispondente.

Si richiede, pertanto, che si provveda all'adeguamento stipendiale senza ulteriore indugio, ed alla liquidazione delle somme dovute agli interessati.

Nell'attesa di cortese urgente cenno di assicurazione e riscontro, porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sardo



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblici - Amministratori

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - F.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n° 2708
All. 1

Il, 19 giugno 2006

Dr. Gaspare Sparacia
Direttore Generale del Personale
E della Formazione A.P.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
E con il Pubblico
R O M A

Con nota n. 2407 del 10/03/2006 questo Coordinamento ha segnalato il mancato riconoscimento dell'indennità prevista dall'art.9 del D.P.R. 395/95 e successive modifiche, a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha frequentato i moduli "on the job" presso gli istituti penitenziari, durante il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

Alla data odierna, però, nessun riscontro è pervenuto da parte di codesto ufficio, né tanto meno, risultano emanate disposizioni in tal senso alle Direzioni interessate.

All'uopo si segnala che in situazione più o meno analoga, cioè nell'ambito di un contesto formativo, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza con una circolare del 22 settembre 2003, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità in questione al personale impiegato in addestramento al tiro presso poligoni a "cielo aperto".

Il diritto trae origine dal fatto di svolgere un servizio esterno, senza per questo indicare motivi ostativi riconducibili all'attività formativa.

Premesso quanto sopra, considerato che anche l'attività "on the job" rientra nelle previsioni normative, in quanto trattasi di servizio svolto all'interno di ambienti in cui vi è la presenza di detenuti, in analogia a quanto avviene per il personale della Polizia di Stato si ritiene che anche quello di Polizia Penitenziaria abbia diritto al riconoscimento dell'indennità in questione.

Si prega, pertanto, di voler riscontrare con la massima urgenza la predetta nota n. 2407, per di più anche in considerazione del fatto che sono ormai trascorsi oltre tre mesi.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro, porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarro



Coord. Nazionale
Penitenziari

Prot. n. 2407

All.

Ministero - Istituto - Università - Pubbliche - Amministrazioni
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - P.R. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



li, 10.03.06

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico**

**Oggetto: Corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
1° e 2° modulo di formazione "on the job" – Corresponsione indennità per servizi esterni.**

È stato rappresentato che al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ha frequentato e sta frequentando il primo ed il secondo modulo "on the job" del corso di formazione di cui in oggetto, pur avendo prestato e prestando la propria attività in locali, padiglioni e/o ambienti in cui vi è stata e vi è la presenza di detenuti per almeno tre ore dell'orario giornaliero di servizio, non è stata corrisposta e non si ha intenzione di elargire, in tutto o in parte, l'indennità per servizi esterni di cui all'art. 9 del D.P.R. 395/95, all'art. 11 del D.P.R. 254/99 ed all'art. 9 del D.P.R. 164/02.

Quanto sopra, appare assolutamente illegittimo, arbitrario, non rispondente alla richiamata normativa contrattuale e lesivo dei diritti degli operatori interessati se si considera che il combinato disposto dell'enunciato normativo di cui sopra, così come le diverse direttive dipartimentali nel tempo emanate, prevedono e dispongono la corresponsione dell'indennità per servizi esterni – fra gli altri – anche al personale del Corpo impiegato presso gli uffici, i locali e gli ambienti ubicati all'interno delle sezioni o dei reparti detentivi per almeno tre ore dell'orario giornaliero di servizio e che gli operatori, già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che partecipano all'attività formativa di cui in oggetto conservano, durante la stessa, ex art. 28, 7° comma, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni, la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Si invita pertanto codesta Direzione generale ad impartire urgentissime direttive affinché, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'impiego, sia legittimamente corrisposta ai partecipanti al Corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria l'indennità per servizi esterni.

Nell'attesa di un sollecito riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tassi**



12
MINISTRO

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI
AREA DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
SEGRETERIA POLIZIA PENITENZIARIA

AL SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI E SERVIZI PENITENZIARI PER ADULTI DELLA
REGIONE CAMPANIA (COMPRESI I NUCLEI OPERATIVI) LORO SEDI

Telefax n. 7636 AP/2004/PP del 24.11.2004

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31.07.1995 n. 395, D.P.R. 16.03.1999, n. 254 e
D.P.R. 18.06.2002 n. 164. Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. -

Da un recente monitoraggio operato da quest'Ufficio, relativamente all'attribuzione dell'indennità per i servizi di cui all'oggetto, è emerso che alcune Direzioni, compresi i Nuclei Operativi e i Centri dei Servizi Sociali, applicano in maniera non conforme alla normativa vigente le direttive che disciplinano la corretta corresponsione dell'indennità in parola.

Pertanto, al fine di fornire univoche precisazioni sull'argomento, in relazione a quanto riscontrato, si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle lettere circolari dipartimentali n. 26424/1.1 datata 13.09.1999 e 67473/3.1 datata 16.05.2001.

Infine, dalla casistica esaminata, si chiarisce che tale indennità non può essere corrisposta a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che espleta i sottoelencati servizi:

- Autista Direttore (ad eccezione di quello che esplica attività di tutela e/o scorta in virtù di uno specifico provvedimento emesso dalla competente autorità);
- Autista Direzione, corriere postale e servizi di navetta e/o accompagnamento personale dell'Amministrazione presso varie località, compresi di autisti dei CC.SS.SS.AA.;
- Segreteria del personale di Polizia Penitenziaria;
- Ufficio C.E.D. e Area Informatica;
- Ufficio fax e/o centralino-compreso le telefonate per i detenuti;
- Magazzino vestiario del Personale di Polizia Penitenziaria;
- Addetto sorveglianza delle ditte;
- Personale di Polizia Penitenziaria addetto alle armerie, caserme agenti e spaccio;
- Ufficio servizi ed elaborazioni dati del personale di Polizia Penitenziaria;
- Personale di Polizia Penitenziaria addetto alla gestione automezzi;
- Personale addetto alle sale convegno;
- Personale addetto alle sale regia.

Per quanto riguarda il personale di Polizia Penitenziaria addetto alla segreteria comando, area trattamentale, segreteria detenuti, farmacia, conti correnti e sopravvitto, l'indennità in parola può essere corrisposta solo in caso in cui questi uffici siano situati all'interno di padiglioni o reparti detentivi con la presenza permanente dei detenuti.

Per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso i Nuclei Operativi Traduzioni e Piantonamenti la predetta indennità è esclusa per coloro che espletano compiti amministrativi.

Ne consegue che il compenso in parola può essere riconosciuto soltanto al personale impiegato nell'effettivo svolgimento dei compiti di traduzioni e/o piantonamenti.

Si assicuri.

IL PROVVEDITORE REGGENTE
Dott. Tommaso Contestabile

ELABORAZIONE



Ministero di Grazia e Giustizia

2.2 GLI EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

Gli aumenti stipendiali *incidono* sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

I benefici economici relativi al biennio 1998-1999, sono corrisposti, *per intero*, alle scadenze e negli importi sopra indicati, al personale *comunque* cessato dal servizio nel periodo di vigenza del presente accordo sindacale, purché con diritto a pensione. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Per la corresponsione dei nuovi stipendi trova applicazione l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n.312.

Gli incrementi e i valori stipendiali hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal **31 dicembre 1999**.

2.3 INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE

L'art. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 ridetermina gli importi dell'indennità mensile pensionabile (di cui all'art. 5 DPR 27 marzo 1984, n.69 e successive modificazioni ed integrazioni) con cadenza *1° settembre 1998, 1° ottobre 1999 e 31 dicembre 1999*.

A decorrere dall' 1.9.1998 è soppresso il comma 4 dell'articolo 4 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.

I nuovi importi di tale indennità da corrispondere agli assistenti capo con qualità di u.pg sono determinati in £. 812.000, £. 825.000 e £. 836.000 a decorrere, rispettivamente, dall'1.9.1998, dall'1.10.1999 e dal 31.12.1999. Ai marescialli ordinari è corrisposta, con le medesime decorrenze, l'indennità mensile pensionabile prevista per il Vice Ispettore.

2.4 L'ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE

Gli importi dell'assegno funzionale pensionabile, così come determinati dall'art. 5, commi 1 e 2 del nuovo accordo sindacale, sono attribuiti al compimento di **19 e 29 anni di servizio**.

Per l'attribuzione dell'assegno funzionale, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

Si rammenta, con l'occasione, che per la verifica dei presupposti per la concessione dell'assegno funzionale le direzioni degli istituti e servizi debbono continuare ad attenersi alle disposizioni contenute nella lettera circolare 315108/1.1 del 10.6.1987, punto 8.



Ministero di Grazia e Giustizia

Quest'Ufficio, sulla scorta delle dichiarazioni fornite dalle direzioni, procederà (ai sensi dell'art.5 del DPR n. 395/90) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti e comunicherà al C.E.D. i dati per l'aggiornamento degli stipendi.

2.5 EMOLUMENTO EX ARTICOLO 3, COMMA 2, LEGGE 85/1997.

Agli ispettori superiori, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a decorrere dall'1.9.1995 ed ai tenenti provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è corrisposto un **emolumento pensionabile annuo lordo di £. 660.000.**

Esso è corrisposto per il *triennio 1998-2000*, è utile ai fini della tredicesima mensilità e dell'indennità di buonuscita.

Il suddetto beneficio non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non è considerato per la determinazione degli scatti gerarchici.

2.6 ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE

Analogamente a quanto previsto nel precedente contratto, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica, al personale destinatario dell'accordo è corrisposto, a partire dal mese successivo, **un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato**, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, l'importo del trattamento provvisorio è pari al **cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato** e cessa di essere erogato a decorrere dal nuovo accordo di parte economica.

PARTE SECONDA

§ 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

3.1 TRATTAMENTO DI MISSIONE

Per la disciplina del trattamento economico di missione continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli **articoli 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359.**

Permangono, quindi, invariati gli importi delle misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione che restano fissate in:



Ministero di Grazia e Giustizia

- lire 39.600 per il personale inquadrato nei livelli retributivi dal V al IX (V, VI, VI-bis, VII, VII-bis, VIII , VIII- bis e IX);

- lire 28.800 per il personale inquadrato nel IV livello retributivo.

Restano fissati, poi, in lire 43.100 (per un pasto) e lire 85.700 (per due pasti), i limiti di spesa per la consumazione dei pasti in occasione di incarichi di missione di durata, rispettivamente, non inferiore alle otto o superiore alle dodici ore.

Sono, infine, confermate, nella misura del 40%, le percentuali dell'indennità di missione indicate all'art.8, commi 3 e 7, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, come rideterminate dall'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359.

Le innovazioni apportate in materia dal nuovo accordo sindacale si possono così sintetizzare:

Il personale di Polizia Penitenziaria, inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o il proprio autoveicolo senza la prevista autorizzazione, ha diritto al rimborso della somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a **tariffa d'uso**.

Al personale chiamato a comparire dinanzi agli organi della magistratura ordinaria, militare o contabile, nelle vesti di indagato o di imputato, per fatti inerenti il servizio, compete il trattamento economico di missione solo **alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nei casi di proscioglimento o di assoluzione definitiva**.

In occasione di convocazioni avanti ai Consigli di disciplina, si applica il disposto di cui all'art. 116 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale prevede che *"L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione. Può chiedere altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale."*

Al personale in servizio di missione che, dopo aver completato il turno giornaliero di servizio, si trovi in viaggio per raggiungere la località di partenza o quella di missione, compete per ogni ora eccedente l'orario d'obbligo, una maggiorazione dell'indennità oraria di missione pari a lire 2.500.

Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

Nei casi di missione continuativa, superiore a sei giorni, svolta nella medesima località, è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, anche se di categoria superiore a quella consentita, purché esso non risulti



Ministero di Grazia e Giustizia

economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita, nella stessa località.

Per incarichi di missione di durata non inferiore alle otto ore o superiore alle dodici ore, il personale che non possa consumare i pasti, per ragioni di servizio **comprovate all'Amministrazione**, ha diritto al rimborso pari al 50% del limite di spesa vigente, rispettivamente, per uno o due pasti, ferma restando l'attribuzione, nella misura del 40%, della diaria di missione giornaliera ed oraria. In tale circostanza il dipendente dovrà produrre un'autocertificazione dalla quale risultino le ragioni di servizio che non hanno consentito la consumazione del o dei pasti presso gli esercizi commerciali pubblici.

Al personale comandato in servizio fuori sede è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e di pernottamento, nel limite del costo medio della categoria alberghiera consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.

La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e se non più oneroso per l'Amministrazione.

3.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

A decorrere dal 1° gennaio 1999, il personale trasferito d'autorità ad istituti o servizi dell'Amministrazione penitenziaria presso i quali sussiste la disponibilità di alloggi di servizio e che abbia diritto a fruirne in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, a condizione che tale unità abitativa sia temporaneamente indisponibile, il rimborso del canone di un alloggio privato. Il rimborso può essere accordato esclusivamente dietro presentazione del formale contratto di locazione o di fattura quietanzata ed è corrisposto fino all'importo massimo di lire 1.500.000 mensili. In tal caso il rimborso può essere concesso per un periodo non superiore a tre mesi e, quindi, per un importo complessivo non superiore a lire 4.500.000.

Ove l'alloggio di servizio non sia disponibile entro i termini di mesi tre e fermo restando l'insuperabile importo complessivo di lire 4.500.000, il personale di cui sopra ha la facoltà di richiedere il rimborso del canone di alloggio in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla elevazione dei mesi e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Nei casi di rimborso del canone dell'alloggio il trattamento economico di trasferimento, previsto dalla **Legge 10 marzo 1987, n. 100** ed esteso al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria con il Decreto Legge 4 agosto 1987, n. 325 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 1987, n. 402, è ridotto di un terzo.

Con decorrenza 1° luglio 1999, al personale con famiglia a carico, **trasferito d'autorità** che non fruisca di alloggio di servizio o di alloggi forniti dall'Amministrazione anche a titolo oneroso compete un'indennità, una tantum, di lire 1.500.000.

Tale indennità è corrisposta, in unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio ovvero in una località vicinior consentita. Al riguardo va ricordato che la distanza massima consentita, ai fini del beneficio economico in questione.



Ministero di Grazia e Giustizia

prevista dall'art. 22 - comma 1 - della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come elevata dall'art. 7 - comma 1 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, è stabilita in novanta chilometri.

3.3 INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI

La nuova formulazione della norma consente, con decorrenza 1° giugno 1999, di estendere l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) che eserciti **precipua**mente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.

Fino al 31 maggio 1999 restano valide le disposizioni contenute nella lettera circolare n. 72159/3.1 del 6 maggio 1997 che, con effetto dal 1° giugno 1999, deve intendersi non più in vigore.

A decorrere dal 1° giugno 1999, per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e 11 - comma 1 - del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, l'indennità per servizi esterni deve essere attribuita al comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni) ed al **personale impiegato** :

- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- in qualità di capo posto sentinelle;
- in servizio di sentinella;
- presso le portinerie esterne, le portinerie interne, le porte carraie ed i block house;
- di vigilanza costiera;
- di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione (postazioni fisse, pattuglie automontate, ecc.);
- di servizio nelle sezioni e reparti detentivi, anche se con compiti di capo posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi (es. servizio sopravvitto, servizio conti correnti, ecc.);
- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il "casellario" ed il magazzino detenuti;
- di sorveglianza ai detenuti lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi d'istruzione;
- di vigilanza ai detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;
- di sorveglianza alle sale colloqui (familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati;
- addetto alla perquisizione e/o all'accompagnamento dei familiari dei detenuti e degli internati;
- nel servizio di vigilanza presso le aule giudiziarie o le strutture dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, con formali ordini di servizio;



Ministero di Grazia e Giustizia

- nelle traduzioni e piantonamento dei detenuti e degli internati. Con riguardo a quest'ultimo servizio si precisa che l'indennità per servizi esterni va corrisposta al solo personale impiegato nella traduzione dei detenuti e degli internati, anche se svincolato dalla custodia del o dei traducendi (es. viaggio di rientro in sede). **Ne discende che l'indennità in questione non compete al personale che presta attività amministrativa nell'ambito dei nuclei (locali, provinciali e regionali) e delle aree traduzioni e piantonamenti;**
- in attività di tutela e/o scorta, compreso l'autista, quando l'attività sia svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità.

Si comunica, altresì, che l'indennità per servizi esterni, rimasta invariata nella misura dell'importo giornaliero di lire 5.100, è **cumulabile** con la presenza qualificata (cfr. **art. 10 - comma 1 - del D.P.R. 254/99 che ha soppresso il divieto di cumulo previsto dallo articolo 8 - comma 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395**) e compete esclusivamente per la giornata (o le giornate) in cui viene svolto il servizio che legittima l'attribuzione dell'indennità. Ricorrendone i presupposti, spetta anche al personale impiegato in servizi fuori sede.

Onde evitare difformità applicative, si precisa altresì, che :

- a) l'indennità per servizi esterni, essendo corrisposta in misura giornaliera, compete esclusivamente al personale impiegato, **per l'intera durata del turno ordinario**, in uno dei posti di servizio sopra enumerati;
- b) non rientrano nel novero dei beneficiari dell'indennità per servizi esterni gli autisti che non assicurino servizi di tutela o scorta, ovvero non siano impiegati nel servizio traduzioni e piantonamenti o nel servizio automontato;
- c) l'indennità per servizi esterni continua ad essere corrisposta anche quando l'attività svolta non sia organizzata in turni continuativi (H 24).

3.4 INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA

Al personale che presta servizio a turno nell'arco temporale compreso tra le ore 22,00 e le ore 06,00, compete l'indennità oraria notturna (di cui all'**art. 8 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359**) rideterminata, a decorrere dal 30 novembre 1999, nella misura oraria lorda di lire 3.000.

A partire dal 1° gennaio 1999, al personale che presta servizio nei giorni di Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto, Natale e 26 dicembre, è corrisposto un compenso lordo pari a lire 63.000, in luogo dell'indennità festiva prevista dall'**art. 8 - comma 2 - del citato D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359**.

Al personale chiamato a prestare servizio in un giorno festivo diverso da quelli sopra citati, continua ad essere corrisposta l'indennità di presenza festiva, nella misura lorda di lire 11.500, prevista dall'**art. 10, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395** come rideterminata dall'**art. 8, comma 2, del già richiamato D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359**.



Ministero di Grazia e Giustizia

PARTE TERZA

§ 4 - TRATTAMENTO GIURIDICO

4-1 ORARIO DI LAVORO

Il comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. 254/99, fissa in 36 ore settimanali l'orario ordinario di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Esso, fino alla data di sottoscrizione dell'accordo per il biennio 2000 - 2001, con esclusione degli ausiliari in servizio di leva, è tenuto ad effettuare un'ora di lavoro obbligatorio in aggiunta all'orario di lavoro settimanale.

A parziale deroga della presente disposizione l'accordo sindacale prevede che, con decorrenza 1° luglio 1999, tale obbligo non tocca il personale impiegato nei turni di servizio continuativi che coprano le 24 ore per il quale l'orario d'obbligo settimanale è fissato in 36 ore.

Tale riduzione dell'orario di lavoro non può comportare un aumento del lavoro straordinario. Si richiama al riguardo il contenuto della lettera Circolare n 16791/3.9 del 3 giugno 1999 - pagine 2 e 3 - avente per oggetto il compenso del lavoro straordinario.

Il personale che durante il servizio di missione sia impiegato per una durata superiore del turno ordinario di servizio giornaliero, comprensivo del tempo occorrente per il viaggio e di quello necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

4.2 - CONGEDO ORDINARIO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 254/99 il congedo ordinario è retribuito, oltre che nei casi previsti dall'art. 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, anche allorchè non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del personale disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La materia è disciplinata dalla lettera circolare n.143083/1.1 del 27 ottobre 1997.

La durata e le modalità di fruizione del congedo ordinario restano, in linea generale, quelle stabilite dal citato art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.

L'innovazione recata dal comma 2 dell'art. 18 del D.P.R. 254/99 prevede che, limitatamente al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (contingenti O.N.U. compresi) il congedo ordinario non fruito nel corso dell'anno, per indifferibili esigenze di servizio, potrà essere goduto entro il secondo semestre dell'anno successivo.



Ministero di Grazia e Giustizia

4.3 CONGEDI STRAORDINARI

Il comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. n.254/99 prevede che le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n.537, relativamente alla riduzione di un terzo degli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, non si applicano al personale destinatario dello stesso decreto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del citato accordo.

Ne consegue che dal 1° settembre 1999, al personale del Corpo di polizia penitenziaria che usufruisce del congedo straordinario spettano gli interi assegni.

Il congedo straordinario deve essere concesso anche al dipendente che si sottopone alla donazione di organi o di midollo osseo. La durata di tale congedo straordinario è rimessa alle valutazioni dei direttori degli istituti e servizi fermo restando il periodo massimo concedibile.

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, *a parità di fattispecie e di situazioni* che legittimano la richiesta, è riconosciuto al personale lo stesso numero di giornate di congedo straordinario, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal dipendente.

Il congedo straordinario speciale di trasferimento, previsto dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, disciplinato dalla circolare n. 3426/5876 del 27 aprile 1996 e dalla lettera circolare n. 256887/1.1 del 2 dicembre 1996, deve essere concesso anche al personale che usufruisce dell'alloggio collettivo.

Al personale di Polizia penitenziaria inviato in missione collettiva all'estero compete, nel caso in cui usufruisca di congedo straordinario per gravi motivi, il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per il viaggio di andata e di ritorno.

4.4 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Si richiama l'attenzione dei direttori degli istituti e servizi sulle innovazioni introdotte dall'articolo 17 del D.P.R. 254/1999 che, ferme restando le previsioni recate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e dall'art. 21 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria), detta disposizioni a tutela delle lavoratrici madri. Si raccomanda in proposito l'esatta e puntuale applicazione del dettato normativo.

4.5 RINVIO

Per quanto attiene alla presenza qualificata (prevista all'art. 10), all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari (previste all'art. 13), al buono pasto (previsto all'art. 35) ed agli asili nido (cfrs.art. 36), si fa riserva di impartire al più presto le opportune direttive.



Ministero di Grazia e Giustizia

4.6 CONCLUSIONI

La corresponsione del trattamento economico previsto nella parte I della presente Lettera Circolare avrà luogo con le competenze del mese di settembre 1999. La liquidazione delle competenze arretrate - tenuto conto delle varie decorrenze delle competenze principali - sarà effettuata a cura del CED di questo Dipartimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dirig. Gen. Dr. Emilio di SOMMA